

Legge regionale 12 novembre 1997 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 29/11/1997 al 19/04/2001

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

Art. 64

(Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)

1. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 28 della legge regionale 19/1992, prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<< 01.In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intima al responsabile dell'abuso di presentare il relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento.

02.Il progetto di demolizione e ripristino è sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o della Commissione edilizia integrata, a seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo sia la Regione o il Comune.

03.Se il responsabile dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.

04.Per la redazione del progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la determinazione dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 15 della legge 1497/1939, la

Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti.

05.La scelta degli esperti di cui al comma 04 avviene a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, comprendente l'invito a tre professionisti della presentazione dell'offerta prezzo e del tempo di esecuzione. Si provvede all'aggiudicazione solo in presenza di almeno due offerte. >>.

2. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in assenza dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939, va applicata la sanzione pecuniaria pari a lire un milione. >>.

3. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 15 della legge 1497/1939 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore. >>.